



## CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: [www.comune.lodi.it](http://www.comune.lodi.it) - PEC: [comunedilodi@legalmail.it](mailto:comunedilodi@legalmail.it)

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

---

# ORDINANZA SINDACALE NUMERO 17 DEL 29/11/2018

**OGGETTO:** MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LODI. PERIODO 01.10.2018 ÷ 31.03.2019. INTRODUZIONE NUOVE DEROGHE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI EURO 3 DIESEL (D.G.R.30 OTTOBRE 2018 N°XI/712)

## IL SINDACO

**Premesso** che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

**Considerato** che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

**Rilevato** che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

**Premesso** che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "**Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano**"

**Rilevato** che Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017 ha approvato lo schema del suddetto "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e*

*congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", sottoscritto poi in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;

**Considerato** che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

**Rilevato** che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

**Rilevato altresì** che con la DGR 7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.

La D.G.R. ha stabilito che tali procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale **dal 01 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo** e si articolano su **due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m<sup>3</sup>) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).**

La DGR stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

**Visti** gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

**Vista** la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

**Viste** le dd.G.R. n. 7635/2008, n.9958/2009, n.2578/2014, n.6675/2017; n.7095/2017 e la recente d.G.R. n. 449 del 02 Agosto 2018 che ha approvato l'aggiornamento del PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria);

**Preso atto** del contenuto della D.G.R. 30 ottobre 2018 N°XI/712 con la quale Regione Lombardia nell'ambito delle misure per il miglioramento dell'aria, ha introdotto nuove limitazioni alla

circolazione dei veicoli Euro3 diesel a parziale modifica di quanto in materia approvato dalla precedente D.G.R. 7095/2017;

**Visto** il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.”

**Visto** l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

## **ORDINA**

### **All’interno della porzione di territorio comunale delimitata dal seguente perimetro**

- Via Cavallotti intersezione P.le Crema
  - V.le Milano rotatoria Via Torino/S.P.202
  - Via Torino intersezione Via Bologna
  - P.za Savarè intersezione Via Perugia
  - Via Napoli intersezione Via del Belgiardino (lungo fiume)
  - Via Fè intersezione Via Minoia
  - Via del Sandone intersezione S.S. (Emilia)
  - V.le Europa intersezione V.le Pavia
  - V.le Europa intersezione Via della Marescalca
  - V.le Europa intersezione Via Di Vittorio
  - V.le Europa intersezione Via Raffaello Sanzio
  - Via Buozzi intersezione Via Di Vittorio (rotatoria)
  - Via Haussman intersezione Via Maestri del Lavoro
  - Via Maestri del Lavoro (uscita parcheggio Centro Commerciale Lodi)
  - Via Rossa intersezione S.S.9 (Emilia)
  - Via della Baroncina intersezione S.S.9 (Emilia)
  - S.S.9 intersezione Via Lutero
  - Via S.Colombano intersezione P.le Olimpia/Via Dalla Chiesa
  - V.le Piacenza intersezione S.S.9 (Emilia)
  - Via Massena intersezione Via Terzaghi
  - Via Massena intersezione Via Cremonesi
- 
- Con decorrenza 01 Ottobre 2018, dal lunedì al venerdì** (festivi infrasettimanali esclusi), limitatamente alla fascia oraria **07.30 ÷ 19.30**, è vigente il **fermo permanente** (01 Gennaio ÷ 31 Dicembre di ogni singolo anno solare) della circolazione per le seguenti categorie di **veicoli a motore**:
    - Autoveicoli non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE, 91/542/CEE o 93/59/CEE e successive direttive alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 0 benzina o diesel**”);
    - Autoveicoli omologati ai sensi della direttiva 91/944/CEE, 91/542/CEE riga A o 93/59/CEE, 91/542/CEE riga B, 94/12/CEE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE oppure 98/77/CE alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 1 ed Euro 2 diesel**”);
  - Nel periodo **01 Ottobre 2018 ÷ 31 Marzo 2019**, dal **lunedì al venerdì** (festivi infrasettimanali esclusi), limitatamente alla fascia oraria **07.30 ÷ 19.30**, all’interno della porzione di territorio comunale sopra riportata, è istituito il divieto di **circolazione**, esteso alle seguenti **categorie di veicoli a motore**:
    - Autoveicoli **Euro 3 diesel**;
    - Motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1;

- Motoveicoli e ciclomotori **a due tempi Euro 0** (per tali categorie di veicoli è vigente il **fermo permanente** della circolazione in tutte le zone del territorio regionale - A1, A2, B, C1, C2 - da lunedì a domenica, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 - **ovvero senza data di termine del provvedimento**);

#### **AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL)**

- è vigente il fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.

**Deroga** alle prescrizioni riguardanti il transito è, in ogni caso, prevista per le seguenti categorie di veicoli:

- Veicoli elettrici leggeri da città;
- Veicoli ibridi e multimodali;
- Micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- Veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- Veicoli alimentati a diesel (gasolio) dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica sia per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. (N.B. Per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o non inferiore al limite fissato per gli **Euro 5**).
- Veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60 c.4 del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art.215 del D.P.R. N.495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S.), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della *Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA)*, rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- Veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del D.L. n.285/1992;
- Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- Veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- Veicoli di pronto soccorso sanitario;
- Scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con D.G.R. 15/06/2007 n°4924 e con D.G.R. 27/12/2007 n°6418 e con D.G.R. 29/07/2009 n°9958;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- Autovetture targate CD e CC;
  
- Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);

- Veicoli utilizzati dagli operatori dei mercati ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario a consentire il deflusso degli stessi dalle aree pubbliche allo scopo destinate ed al successivo raggiungimento del proprio domicilio;
- Veicoli utilizzati dagli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni) limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- Veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- Veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n.332 del 03 Febbraio 1998;
- Veicoli utilizzati da personale medico/medico veterinario in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, ecc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- Veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavori;
- Veicoli utilizzati dai ministri di culto di qualsiasi confessione per l'esercizio delle proprie funzioni;
- Veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- Veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116 del D.L. n°285/92;
- Veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;

Ai sensi della D.G.R. 30 ottobre 2018 N°XI/712:

1. Di individuare le seguenti deroghe temporanee alle limitazioni relative alla circolazione dei veicoli EURO 3 diesel:
  - Veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 €, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
  - Veicoli per il trasporto di persone di proprietà e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
  - Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale ai sensi delle lettere f) e g) dell'art. 54 del Codice della Strada;
  - Veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l'avvenuto acquisto da parte dell'intestatario del mezzo stesso;
  - Veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
2. di stabilire che le deroghe temporanee di cui al punto 1 si applicano alla stagione invernale 2018/2019, con temine di applicazione al 31 marzo 2019;
3. di sostituire al punto C) «Esclusione dalle limitazioni alla circolazione» dell'Allegato 2 al documento di aggiornamento del PRIA 2018 di cui alla d.g.r. n. 449/2018 la nota di spiegazione della dicitura «efficaci \*\* sistemi di abbattimento delle polveri sottili» con la seguente «\*\*per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe

emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione»;

4. di prevedere che le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengano conto di eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti, provvedendo alla tempestiva comunicazione dell'esito della valutazione con apposito comunicato regionale;

5. di adeguare le procedure di «Rientro al livello verde» di nessuna allerta di cui alla lettera A) dell'Allegato 2 alla d.g.r. n. 7095/2017, prevedendo che il controllo dei dati rilevati dalle stazioni avvenga quotidianamente, a partire dal 1° dicembre 2018; 6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione

- **I controlli** sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuate dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale;
- **Spegnimento motori**  
Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal **01 Ottobre 2018 al 31 Marzo 2019** i seguenti obblighi:
  - a) lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
  - b) lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Ai sensi della richiamata DGR 7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto. Tali procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 limitatamente al periodo **01 ottobre dell'anno corrente ÷ 31 marzo dell'anno successivo** e si articolano su **due distinti livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento.**

**1° LIVELLO (si attiva al superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecutivi)**

Sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1° Livello**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) in aggiunta al divieto delle azioni previste dalla DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e dalla DGR n.2578 del 31 ottobre 2014 e dalla DGR n.7095 del 18/09/2017:

- a) Limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle ore **08.30** alle ore **18.30** delle autovetture ad uso privato di classe emissiva almeno **Euro 4 diesel** se non munite di filtro anti-particolato in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 Diesel in relazione a quella specifica categoria di veicolo. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della DGR 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. n del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
- b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla

classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

- c) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- e) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- g) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami

<b>2° LIVELLO (si attiva al superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 10 giorni consecutivi)</b>
--

Sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2° Livello**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) ad integrazione delle prescrizioni di 1° Livello ed al divieto delle azioni previste dalla DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e dalla DGR n.2578 del 31 ottobre 20142 e dalla DGR n.7095 del 18/09/2017:

- i) Estensione delle limitazioni all'utilizzo in ambito urbano dalle ore **08.30** alle ore **18.30** delle per i veicoli commerciali di classe emissiva almeno **Euro 4 diesel** se non muniti di filtro anti-particolato in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel in relazione a quella specifica categoria di veicolo;
- j) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del D.Lgs 03 Aprile 2006 n°152.

A seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato nei termini di seguito riportati:

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

## **DISPONE**

L'inosservanza delle misure di 1° Livello lettera a e 2° Livello lettera i è punita:

- ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 164,00 a euro 663,00 fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92

L'inosservanza delle misure di 1° Livello lettere b, c, d, e, f e di 2° Livello lettera j è punita

- salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;

**Il rientro da un livello di criticità**, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati di ARPA Lombardia, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

**Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.**

## **DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Locale di Lodi ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, di operare al fine di garantire l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare (eventualmente coadiuvati nel compito da figure tecniche con abilitazione professionale).

Avverso il presente provvedimento è ammesso

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La presente **Ordinanza Sindacale annulla e sostituisce** l'analogo atto n°10 del **28.09.2018**

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet della Città di Lodi, i comunicati stampa agli organi di stampa ovvero con ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.

**Sottoscritto dal Sindaco**  
**CASANOVA SARA**  
**con firma digitale**